

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY

société anonyme

5, rue Jean Monnet

LUSSEMBURGO

R.C. Luxembourg B 43 281

Con delibera di Credit Suisse Portfolio Fund Management Company in qualità di società di gestione dei fondi e con il consenso di Credit Suisse (Luxembourg) S.A. in qualità di banca depositaria si pubblica il seguente regolamento di gestione di Credit Suisse Portfolio Fund (Lux).

**Versione consolidata del
regolamento di gestione del fondo d'investimento**

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)

Febbraio 2007

Il presente regolamento di gestione del fondo d'investimento («fonds commun de placement») Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) nonché le sue future modifiche, cfr. articolo 16, regolano i rapporti giuridici tra

- 1) la società di gestione dei fondi «Credit Suisse Portfolio Fund Management Company», società anonima con sede in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo («società di gestione»), iscritta al Registro di commercio di Lussemburgo con il numero B 43 281;
- 2) la banca depositaria Credit Suisse (Luxembourg) S.A., società anonima con sede in Lussemburgo, 56, Grand'rue, L-1660 Lussemburgo («banca depositaria»), iscritta al Registro di commercio di Lussemburgo con il numero B11 756;
- 3) i sottoscrittori e titolari di quote di Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) («titolari di quote»), i quali con l'acquisto di tali quote accettano il presente regolamento di gestione.

Articolo 1 – Il fondo

CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX) («fondo») è un fondo d'investimento di diritto lussemburghese. Il fondo rappresenta una comunità non indipendente di titolari di quote di valori mobiliari e altri valori patrimoniali («titoli»). Nell'ambito del fondo possono essere costituiti in qualsiasi momento comparti, composti di valori patrimoniali e impegni riferiti di volta in volta a specifiche categorie di quote («quota di un comparto»). Il fondo è costituito dalla totalità dei comparti. Nel rapporto con i titolari di quote e verso terzi, ogni comparto viene considerato un'unità separata. Il fondo viene gestito nell'interesse dei comproprietari («titolari di quote») dalla società di gestione, una società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, in conformità al presente regolamento di gestione, al prospetto informativo del fondo («prospetto informativo») e alle disposizioni della Legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d'investimento collettivo («Legge del 20 dicembre 2002»). Il patrimonio del fondo viene custodito dalla banca depositaria ed è separato dal patrimonio della società di gestione

La società di gestione può emettere varie categorie di quote («categorie») e sottocategorie per ogni comparto, comprese le quote a distribuzione («quote con diritto al dividendo») e quote a capitalizzazione («quote ad accumulo del capitale»), come illustrato nel prospetto informativo.

I singoli comparti sono descritti nel relativo prospetto informativo, nel quale viene anche stabilita una valuta di riferimento per ogni comparto e per ogni categoria di quote.

Articolo 2 – La società di gestione

Il fondo viene gestito per i titolari di quote dalla società di gestione, che ha sede in Lussemburgo.

La società di gestione è autorizzata a gestire il fondo per conto dei titolari di quote, osservando le restrizioni del seguente articolo 5 e in particolare può acquistare, vendere, sottoscrivere, scambiare e prendere in consegna valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri titoli, nonché esercitare tutti i diritti direttamente o indirettamente connessi al patrimonio del fondo.

Il Consiglio d'amministrazione della società di gestione definisce le direttive d'investimento dei comparti sulla base della politica e dei limiti d'investimento stabiliti nei seguenti articoli 4 e 5. Il Consiglio d'amministrazione della società di gestione può avvalersi anche della consulenza di un comitato d'investimento, che può essere composto dai membri del Consiglio d'amministrazione, e di altre persone che operano in veste di consulenti agli investimenti. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre incaricare amministratori o dipendenti dell'attuazione quotidiana della politica d'investimento e della gestione del patrimonio del fondo. La società di gestione può avvalersi in generale di servizi d'informazione, consulenze e altre prestazioni a beneficio del fondo.

Articolo 3 – La banca depositaria

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., società anonima con sede in Lussemburgo, è stata nominata banca depositaria

La società di gestione e la banca depositaria possono sciogliere in qualsiasi momento il rapporto contrattuale osservando un termine di preavviso di tre mesi mediante comunicazione scritta alla controparte. Tuttavia, la revoca della banca depositaria da parte della società di gestione è consentita unicamente nel caso in cui venga designata una nuova banca depositaria che ne assuma le funzioni e le responsabilità stabilite nel presente regolamento di gestione. Inoltre, anche dopo la revoca la banca depositaria è tenuta a svolgere le proprie funzioni per tutto il tempo necessario a trasferire l'intero patrimonio del fondo alla nuova banca depositaria.

In caso di disdetta da parte della banca depositaria, la società di gestione è tenuta a nominare entro due mesi una nuova banca depositaria, la quale assumerà le rispettive funzioni e responsabilità ai sensi del presente regolamento di gestione. Anche in questo caso la banca depositaria continuerà ad assolvere le proprie funzioni finché il patrimonio del fondo non sarà stato trasferito alla nuova banca depositaria.

Il patrimonio del fondo, ovvero tutte le disponibilità liquide come pure i titoli e gli strumenti del mercato monetario, viene custodito dalla banca depositaria per conto dei titolari di quote del fondo. Con l'autorizzazione della società di gestione, la banca depositaria può affidare a banche e altri istituti finanziari la custodia di titoli e strumenti del mercato monetario che non vengono normalmente negoziati in Lussemburgo. La banca depositaria può custodire i titoli in depositi collettivi presso depositari selezionati dalla stessa con il consenso della società di gestione. Per quanto riguarda i conti e i depositi titoli, la banca depositaria dovrà adempiere agli usuali obblighi bancari. La banca depositaria può disporre del patrimonio del fondo ed effettuare pagamenti a terzi esclusivamente su mandato della società di gestione e nell'ambito del presente regolamento di gestione. Inoltre, la banca depositaria esercita tutte le funzioni previste dall'articolo 18 della Legge del 20 dicembre 2002.

Articolo 4 – Politica d'investimento

Il patrimonio dei comparti viene investito, secondo il principio della ripartizione dei rischi, in titoli e altri strumenti, come descritto di seguito.

Investimenti in valori mobiliari

In base alla propria politica d'investimento, i comparti possono investire su scala globale in azioni, altre quote di partecipazione (quote di società cooperative, certificati di partecipazione) titoli di debito a breve termine, buoni di godimento, obbligazioni, note, titoli obbligazionari analoghi a tasso fisso o variabile, obbligazioni e note convertibili, prestiti a opzione e warrant che siano quotati in borsa o negoziati su altri mercati regolamentati.

Liquidità

I comparti possono detenere, su base marginale, disponibilità liquide sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituti finanziari di prim'ordine, nonché strumenti del mercato monetario senza natura di valori mobiliari, con durata non superiore a 12 mesi, in tutte le valute convertibili. Il comparto «Focus» detiene tali disponibilità liquide esclusivamente nella valuta di riferimento.

Ogni comparto può inoltre detenere, su base marginale, quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CE che a loro volta investono in depositi vincolati a breve termine e in strumenti del mercato monetario, il cui rendimento sia equiparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e in strumenti del mercato monetario. Gli investimenti succitati, sommati ad eventuali investimenti in altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altri organismi d'investimento collettivo, non possono superare il 10% del patrimonio netto di un comparto.

Salvo disposizioni diverse della politica d'investimento di un comparto, le disponibilità liquide, sommate alle obbligazioni che producono redditi da risparmio (interessi) ai sensi della direttiva europea 2003/48/CE, non possono superare il 40% del patrimonio netto del comparto stesso.

Impiego di strumenti derivati

Nel rispetto dei limiti d'investimento sotto descritti, una quota consistente del patrimonio dei singoli comparti può essere agganciata, tramite strumenti finanziari derivati (di seguito «derivati»), all'andamento dei mercati azionari e all'evoluzione dei tassi d'interesse, come pure dei mercati immobiliari, delle merci e delle materie prime. I singoli comparti possono inoltre effettuare investimenti in derivati su indici di hedge fund riconosciuti e sufficientemente diversificati. Le controparti delle operazioni su derivati non quotati in borsa devono essere istituti finanziari di prim'ordine specializzati nel settore.

Oltre ad effettuare investimenti diretti, tutti i comparti possono ricorrere a contratti d'opzione e a termine nonché ad operazioni di scambio (swap su tassi, total return swap) a fini di copertura o di un'efficiente gestione del portafoglio, a condizione che siano debitamente rispettati i limiti d'investimento indicati nel prospetto informativo.

I comparti possono inoltre gestire attivamente la propria esposizione valutaria ricorrendo a contratti a termine e di swap su divise.

A seconda della natura dell'investimento, i derivati vengono imputati alla quota degli investimenti azionari o a quella degli investimenti obbligazionari a tasso fisso o variabile. I derivati su indici di merci, materie prime, hedge fund e fondi d'investimento immobiliari sono invece considerati una categoria a sé stante.

Certificati su indici di merci e materie prime e su indici di fondi d'investimento immobiliari

I singoli comparti possono investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in prodotti strutturati (certificati) su indici di merci e/o materie prime e/o su indici di fondi d'investimento immobiliari dotati di un'adeguata liquidità ed emessi da un istituto finanziario di prim'ordine. Questi certificati devono essere valutati regolarmente e secondo criteri trasparenti sulla base della più recente quotazione di borsa disponibile ovvero, se tale quotazione non rispecchia adeguatamente l'effettivo valore di mercato, affidando la valutazione ad un operatore indipendente (market maker).

Oltre ad applicare le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi, il fondo deve provvedere ad un'adeguata ripartizione dei rischi relativi agli indici di merci e materie prime sottostanti.

Certificati su indici di hedge fund

I singoli comparti possono investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in certificati su indici riconosciuti di hedge fund che siano quotati in borsa ed emessi da un istituto finanziario di prim'ordine. Gli hedge fund sono, in particolare, quei fondi che perseguono rendimenti assoluti a prescindere dall'andamento dell'economia e della borsa, ad esempio sfruttando le inefficienze di mercato per assumere posizioni di segno opposto in titoli considerati sottovalutati o sopravvalutati, o adottando strategie d'investimento che si avvantaggiano di evoluzioni macroeconomiche emergenti e del loro effetto sull'andamento dei corsi, o ricorrendo ad un impiego maggiore di strumenti derivati.

I certificati su indici di hedge fund devono sempre essere alienabili direttamente e senza restrizioni, senza l'obbligo di pagamenti supplementari. La valutazione di tali certificati deve avvenire giornalmente sulla base delle quotazioni di borsa.

Oltre ad applicare le disposizioni in materia di ripartizione dei rischi, il fondo deve provvedere ad un'adeguata ripartizione dei rischi relativi agli indici di hedge fund sottostanti e, a tal fine, un singolo hedge fund tra quelli presenti nel rispettivo indice non può rappresentare più del 20% dell'intero indice.

Tecniche e strumenti per la gestione dei rischi di credito

Nell'osservanza dei limiti d'investimento sotto indicati, la società di gestione ha la facoltà di utilizzare per ciascun comparto, a fini di gestione dei rischi di credito, anche titoli (credit linked note) e tecniche/strumenti (credit default swap).

Operazioni di prestito di valori mobiliari («securities lending»)

Salvo quanto disposto nei seguenti limiti d'investimento, un comparto può occasionalmente effettuare operazioni di prestito di valori mobiliari («securities lending»).

Amministrazione comune del patrimonio

Ai fini di un'efficiente amministrazione del fondo e se ammesso dalla politica d'investimento, la società di gestione può decidere di amministrare in modo comune il patrimonio o parti del patrimonio di determinati comparti. La massa patrimoniale amministrata secondo tale modalità viene di seguito denominata «pool», a prescindere dal fatto che tali pool vengano combinati unicamente a scopi amministrativi interni. I pool non dispongono di personalità giuridica propria separata dai comparti amministrati in modo comune e non sono accessibili direttamente dagli investitori. Ciascuno dei comparti amministrati in modo comune mantiene il diritto sul proprio patrimonio specifico. Il patrimonio amministrato nell'ambito dei pool può essere suddiviso in qualsiasi momento e trasferito ai singoli comparti facenti parte del pool. Nel caso in cui le masse patrimoniali di più comparti vengano combinate nell'ottica di un'amministrazione comune, la parte del patrimonio nel pool attribuibile a ciascun comparto che ne fa parte viene registrata per iscritto in rapporto alla partecipazione iniziale del comparto a tale pool. I diritti di ciascun comparto del pool sul patrimonio amministrato in modo comune si riferiscono ad ogni singola posizione del suddetto pool. Ulteriori investimenti effettuati per i comparti amministrati in modo comune vengono assegnati a tali comparti secondo i loro diritti, mentre i valori patrimoniali venduti vengono dedotti allo stesso modo dal patrimonio attribuito a ciascun comparto del pool.

Articolo 5 – Limiti d'investimento

Agli investimenti dei comparti si applicano le seguenti disposizioni.

- 1) Il fondo può investire esclusivamente in:

- a) titoli e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato; a tal fine, per mercato regolamentato si intende ogni mercato per strumenti finanziari in seno all'UE ai sensi dell'articolo 1 cpv. 13 della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;
- b) titoli e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'UE, che sia regolamentato, riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
- c) titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale alla borsa valori di uno Stato non membro dell'UE o negoziati su un altro mercato riconosciuto, aperto al pubblico, regolamentato e regolarmente funzionante di uno Stato terzo ubicato in Europa, America, Asia, Africa o Oceania;
- d) titoli e strumenti del mercato monetario di nuove emissioni, purché le condizioni di emissione contengano gli obblighi di richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale alle borse o sui mercati di cui ai punti a), b) o c), e a condizione che tale autorizzazione venga rilasciata entro un anno dall'emissione;
- e) quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi dell'articolo 1 cpv. 2, primo e secondo trattino della direttiva 85/611/CEE, che abbiano sede in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato non membro dell'UE, a condizione che
- tali altri organismi d'investimento collettivo siano stati autorizzati in base a disposizioni di legge che li sottopongono a un ente di vigilanza, ritenuto, dalle autorità di vigilanza competenti per il fondo, equivalente a quello previsto dal vigente diritto comunitario dell'UE, e che tra le autorità di vigilanza vi sia una sufficiente garanzia di collaborazione;
 - il livello di tutela dei titolari di quote degli altri organismi d'investimento collettivo sia equivalente al livello di tutela dei titolari di quote di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari costituito in uno Stato membro dell'Unione Europea («UE») (di seguito «Stato membro dell'UE»), e in particolare che le disposizioni in merito alla custodia separata del patrimonio, all'assunzione e concessione di crediti e alle vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle della direttiva 85/611/CEE;
 - l'attività degli altri organismi d'investimento collettivo sia oggetto di relazioni semestrali e bilanci annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e passività, dei proventi e delle transazioni nel periodo di riferimento;
 - l'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari o l'altro organismo d'investimento collettivo di cui si intende acquistare le quote sia autorizzato, conformemente agli atti costitutivi, ad investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari o di altri organismi d'investimento collettivo;
- f) depositi a vista o depositi revocabili con una durata massima di dodici mesi presso istituti di credito, a condizione che l'istituto di credito in questione abbia sede in uno Stato membro dell'UE o, qualora la sede dell'istituto di credito si trovi in uno Stato non membro dell'UE, sia soggetto a disposizioni di vigilanza ritenute dalle autorità di vigilanza competenti per il fondo equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario vigente nell'UE;
- g) strumenti finanziari derivati («derivati») compresi gli strumenti equivalenti conteggiati in contanti, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa («derivati OTC»), a condizione che
- i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41 cpv. (1) della Legge del 20 dicembre 2002 o indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute in cui il fondo può investire in virtù degli obiettivi d'investimento menzionati nei suoi atti costitutivi,
 - nelle transazioni riguardanti strumenti derivati OTC, le controparti siano istituti soggetti a un ente di vigilanza e appartenenti alle categorie autorizzate dalle autorità di vigilanza competenti per il fondo, e
 - i derivati OTC siano quotidianamente soggetti a una valutazione affidabile e verificabile e che possano essere venduti, liquidati o compensati in qualsiasi momento su iniziativa del fondo con un'operazione di segno opposto al valore corrente congruo;
- h) strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma che vengono generalmente scambiati sul mercato monetario, sono liquidi e il cui valore può essere esattamente calcolato in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già soggetto alle disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori e a condizione che
- siano emessi o garantiti da un ente statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro dell'UE o, qualora si tratti di uno Stato federale, da uno Stato della Federazione oppure da un ente internazionale di diritto pubblico composto da almeno uno Stato membro; oppure
 - siano emessi da una società i cui titoli vengono negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c); oppure
 - siano emessi e garantiti da un istituto sottoposto a un ente di vigilanza in base ai criteri previsti dal diritto comunitario vigente nell'UE oppure emessi o garantiti da un istituto soggetto a disposizioni di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute dalle autorità di vigilanza competenti per il fondo almeno equiparabili a quelle previste dal diritto comunitario; oppure
 - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una categoria autorizzata dalle autorità di vigilanza competenti per il fondo, ammesso che per gli investimenti in questi strumenti vengano disposizioni per la tutela degli investitori equivalenti a quelle del primo, del secondo o del terzo trattino della presente lettera h) e a condizione che l'emittente sia una società con un capitale proprio pari almeno a dieci milioni di euro (Euro 10.000.000), che redige e pubblica il suo bilancio di esercizio secondo le disposizioni della direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto giuridico responsabile per il finanziamento di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate in borsa, oppure un soggetto giuridico che deve finanziare la titolarizzazione dei debiti utilizzando una linea di credito concessa da una banca.
- 2) Fatti salvi i limiti d'investimento previsti al punto 1), lettere a), b) e c) ogni comparto può:
- a) investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto in titoli e strumenti del mercato monetario negoziabili diversi da quelli specificati al punto 1);
- b) detenere, su base marginale, anche disponibilità liquide in varie valute.
- 3) A condizione che la società di gestione applichi un procedimento di gestione dei rischi che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio connesso alle posizioni d'investimento dei vari comparti nonché la loro percentuale nel profilo di rischio complessivo del portafoglio e utilizzi a tal fine un procedimento che consenta una determinazione precisa e indipendente del valore dei derivati OTC, ogni comparto può concludere operazioni su divise secondo le disposizioni che seguono e/o utilizzare altri strumenti (opzioni call e put) e/o metodi basati su titoli, strumenti del mercato monetario o contratti a termine per indici di borsa.
- a) In questo contesto, ogni comparto ha la facoltà di acquistare opzioni call e put su titoli, indici di borsa e altri strumenti finanziari autorizzati.
- Ogni comparto ha inoltre la facoltà di vendere opzioni call su titoli, indici di borsa e altri strumenti finanziari autorizzati, qualora queste siano connesse direttamente al patrimonio del fondo sottostante, a opzioni call analoghe o ad altri strumenti che rappresentano una sufficiente copertura per gli obblighi derivanti da tali contratti oppure qualora tali transazioni siano coperte da contratti congruenti o da strumenti simili.

In caso di vendita di opzioni put su titoli, indici di borsa e altri strumenti finanziari autorizzati, il controvalore degli obblighi assunti deve essere coperto per tutta la durata del contratto con disponibilità liquide, strumenti del mercato monetario o prestiti obbligazionari in scadenza a breve termine, con una durata residua non superiore a dodici mesi.

- b) Ogni comparto può acquistare e vendere contratti a termine su indici di borsa e tutti gli altri tipi di strumenti finanziari per coprirsi da oscillazioni di corso sfavorevoli nonché per scopi diversi.
- c) Se gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) riguardano indici di merci, di materie prime, di hedge fund e di fondi d'investimento immobiliari, valgono inoltre le disposizioni seguenti:
 - (i) gli indici devono essere adeguatamente diversificati;
 - (ii) gli indici devono essere sufficientemente liquidi;
 - (iii) gli obblighi legati a tali indici sono da assolvere esclusivamente con la cosiddetta procedura di «cash settlement» (regolamento in contanti dopo l'ultimo giorno di negoziazione tra le parti).
- d) Per gestire i rischi di oscillazione dei tassi d'interesse, ciascun comparto ha la facoltà di acquistare e vendere contratti a termine su tassi d'interesse (futures) nonché opzioni call, put e su tassi d'interesse, senza che gli impegni assunti superino il valore dei titoli detenuti in tale valuta nel portafoglio.
- e) Oltre alle operazioni summenzionate e nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti nel presente punto 3), ogni comparto può effettuare operazioni di scambio (swap su tassi d'interesse e swap combinati su tassi d'interesse e su valute nonché «total return swap») qualora tali operazioni vengano effettuate nell'ottica di un'efficiente gestione del portafoglio. La controparte deve essere un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di transazioni. Nell'ambito di queste transazioni, il comparto non può in alcun caso derogare dagli obiettivi d'investimento indicati nel presente prospetto informativo. Il rischio globale connesso alle operazioni di swap non deve superare il valore patrimoniale netto complessivo del comparto interessato.

Inoltre, nell'ambito di un «total return swap» il rischio globale con la stessa controparte non può superare il 10% del patrimonio di un comparto. Le controparti di tali transazioni devono disporre della liquidità sufficiente per poter far fronte in qualsiasi momento ai propri obblighi a condizioni di mercato. I titoli sottostanti ai «total return swap» devono soddisfare i requisiti dell'articolo 41 (1) della Legge del 20 dicembre 2002.

I «total return swap» sono valutati periodicamente in base a criteri chiari e trasparenti. La società di gestione e la società di revisione vigileranno sulla chiarezza e sulla trasparenza dei metodi di valutazione e sulla loro applicazione.

- f) Al fine di gestire i rischi di credito la società di gestione ha inoltre la facoltà di stipulare dei credit default swap («CDS»). La controparte deve essere un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di transazioni. In questo caso sia la parte contraente sia il/i debitore/i soggiacciono in qualsiasi momento ai principi d'investimento indicati al successivo punto 4) e devono corrispondere alla politica d'investimento generale e specifica per il rispettivo comparto descritta nel presente prospetto informativo.

I CDS vengono utilizzati per coprire i rischi di credito connessi alle obbligazioni acquisite da un comparto. I rischi di credito vengono trasferiti dall'assuntore alla copertura contro il pagamento di un premio periodico. I tassi d'interesse incassati dal comparto su un titolo obbligazionario con un rischio di credito comparativamente più alto vengono scambiati con i tassi d'interesse di un titolo obbligazionario con un rischio di credito comparativamente più basso. Nel contempo la controparte si impegna, nel caso di un evento di credito (p. es. insolvenza della società che ha emesso il titolo obbligazionario), a ritirare il titolo a un prezzo concordato (che normalmente corrisponde al valore nominale dell'obbligazione). La compensazione può avvenire anche attraverso un pagamento in contanti.

I CDS possono essere utilizzati anche per scopi diversi da quelli di copertura.

In qualità di prestatore della copertura il fondo ha la possibilità di costituire in modo conveniente un'esposizione in titoli illiquidi o non negoziati su un mercato dei capitali di un determinato debitore. In generale, lo scarto dei corsi nel caso di un investimento diretto in titoli relativamente illiquidi di un debitore è nettamente superiore e può quindi influire negativamente sul rendimento di un comparto.

La somma degli impegni derivanti da CDS utilizzati a scopi diversi da quelli di copertura non può superare il 20% del patrimonio netto del fondo; l'investimento deve essere effettuato nell'esclusivo interesse del fondo e nel rispetto della relativa politica d'investimento. Per quanto riguarda i limiti d'investimento menzionati al successivo punto 4) occorre tenere conto dei titoli obbligazionari sottostanti ai CDS e della rispettiva controparte.

Gli impegni derivanti dai CDS corrispondono al valore nominale dei valori di riferimento sottostanti.

I CDS sono valutati periodicamente in base a criteri chiari e trasparenti. La società di gestione e la società di revisione vigileranno sulla chiarezza e sulla trasparenza dei metodi di valutazione e sulla loro applicazione.

- g) La società di gestione ha inoltre la facoltà di utilizzare per ciascun comparto titoli (credit linked note – «CLN») volti a gestire i rischi di credito purché questi siano stati emessi da istituti finanziari di prim'ordine e soggiacciono in qualsiasi momento ai principi d'investimento riportati al successivo punto 4). Una CLN è un'obbligazione emessa dall'assuntore della copertura e rimborsata alla scadenza al valore nominale se non si è verificato un prestabilito evento di credito. Nel caso in cui si verifichi un evento di credito, la CLN viene rimborsata entro un determinato termine previa deduzione di un importo di compensazione. Le CLN prevedono, oltre all'importo dell'obbligazione e ai relativi interessi, un premio di rischio che l'emittente paga all'investitore per il diritto di ridurre l'importo del rimborso dell'obbligazione qualora si verifichi un evento di credito. Il rispettivo fondo investirà esclusivamente in CLN considerate titoli ai sensi dell'articolo 41 (1) della Legge del Lussemburgo sugli OICVM del 20 dicembre 2002. I limiti riportati al successivo punto 4) si riferiscono sia all'emittente sia alle unità sottostanti.
- h) Per coprirsi contro i rischi di cambio (rispetto alla relativa moneta di riferimento) ogni comparto può vendere divise a termine o concludere transazioni che hanno per oggetto swap su valute con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo genere di operazioni. Lo scopo di copertura di tali operazioni presuppone un collegamento diretto tra le transazioni stesse e i valori patrimoniali da coprire, in cui l'entità delle transazioni sopra menzionate in una determinata valuta non può superare il valore patrimoniale complessivo del comparto denominato in detta valuta e la durata di tali transazioni non può estendersi oltre il tempo di presenza dei valori patrimoniali nel comparto.

Il comparto può inoltre coprire un'altra valuta (exposure currency) nei confronti della valuta di riferimento, vendendo al posto dell'exposure currency un'altra moneta strettamente correlata a quest'ultima, a patto di un'alta probabilità di andamento analogo delle due valute.

A condizione che con queste transazioni non si distacchi dagli obiettivi e dalla politica d'investimento previsti nel suo prospetto informativo, ogni comparto può anche vendere una valuta in cui detiene un'esposizione ed acquistare a tal fine una quantità maggiore di una valuta in cui possa esporsi, ammesso che tali operazioni di copertura vengano utilizzate come uno strumento efficiente per raggiungere l'esposizione valutaria e d'investimento desiderata.

Un comparto non può vendere un'esposizione valutaria a termine maggiore di quanto supportato dagli investimenti sottostanti; in riferimento sia ad un'unica valuta sia all'esposizione valutaria complessiva.

Il rischio globale connesso ai derivati non deve superare il valore patrimoniale netto complessivo del comparto interessato. Nel calcolo del rischio vengono presi in considerazione il valore di mercato dei valori sottostanti nonché i premi pagati, il rischio di inadempimento delle controparti, le future fluttuazioni del

mercato e il termine di liquidazione delle posizioni. Le vendite di opzioni call su titoli che presentano una copertura adeguata non vengono prese in considerazione per il calcolo. Il fondo può, in quanto parte della strategia d'investimento di un comparto, entro i limiti stabiliti al punto 4) lettera e) effettuare degli investimenti in derivati, a patto che il rischio complessivo dei valori sottostanti non superi i limiti d'investimento indicati al punto 4). In tal caso, gli investimenti in derivati su indici possono non essere integrati nei limiti d'investimento di cui al punto 4). Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno strumento del mercato monetario, deve essere compreso nel calcolo ai fini del rispetto delle disposizioni del presente punto 3) lettera h).

Tutti gli strumenti e i contratti citati al punto 3) devono soddisfare i requisiti di cui al punto 1) lettera g).

- 4) a) Ciascun comparto può investire al massimo il 10% del suo patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo di tutti i titoli o strumenti del mercato monetario degli emittenti nei quali il comparto investe più del 5% del patrimonio netto non deve superare il 40% del valore del suo patrimonio. Ogni comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio netto in depositi presso lo stesso organismo. Il totale del rischio di controparte collegato alle operazioni di un comparto in derivati OTC non può superare le seguenti percentuali:
- 10% del patrimonio netto se la controparte è un istituto di credito ai sensi del punto 1) lettera f),
 - e altrimenti 5% del patrimonio netto.
- b) Il limite del 40% di cui al punto 4) lettera a) non si applica a depositi e operazioni con derivati OTC effettuati con istituti finanziari soggetti a un ente di vigilanza.
- Fatto salvo il limite di cui al punto 4) lettera a), ogni comparto può investire presso lo stesso organismo fino al 20% del suo patrimonio in un mix di
- titoli o strumenti del mercato monetario emessi da tale organismo e/o
 - depositi presso lo stesso organismo e/o
 - assumere rischi su derivati OTC relativi a tale organismo.
- c) Il limite menzionato al punto 4) lettera a) sale dal 10% al 35% se i titoli o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da un Paese membro dell'UE, dai suoi enti territoriali, da un Paese non facente parte dell'UE oppure da organismi internazionali di diritto pubblico ai quali sono affiliati uno o più Paesi membri dell'UE.
- d) Il limite menzionato al punto 4) lettera a) sale dal 10% al 25% per le obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'UE che, a causa delle norme di legge previste per la tutela dei titolari di tali obbligazioni, è soggetto a un particolare controllo pubblico. In particolare gli utili derivanti dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investiti nel rispetto di precise norme di legge in valori patrimoniali che per tutta la durata delle obbligazioni coprono a sufficienza gli impegni da queste derivanti e prima di ogni altra cosa siano destinati alla restituzione del capitale e degli interessi in scadenza in caso di inadempienza dell'emittente. Nel caso in cui un comparto investa più del 5% del proprio patrimonio netto in obbligazioni che, ai sensi di questo paragrafo, sono emesse dallo stesso emittente, il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80% del valore patrimoniale netto del comparto.
- e) I titoli e gli strumenti del mercato monetario indicati al punto 4) lettere c) e d) non vengono presi in considerazione nell'applicazione del limite del 40% ai sensi del punto 4) lettera a). I limiti menzionati alle lettere a), b), c) e d) non possono essere accumulati; pertanto, ai sensi delle lettere a), b), c) e d), gli investimenti effettuati in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in derivati dello stesso emittente non possono in nessun caso superare il 35% del patrimonio netto di un comparto. Le società che, nell'ottica della redazione dei conti consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE o secondo le norme contabili internazionali riconosciute, appartengono allo stesso gruppo, nel calcolo dei limiti d'investimento previsti nel punto 4) devono essere considerate come un singolo emittente. Gli investimenti in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo di imprese possono rappresentare complessivamente un massimo del 20% del patrimonio netto del comparto.
- f) La limitazione al 10% conformemente al punto 4) lettera a) sale al 100% allorché si tratta di titoli o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE. In questo caso, il relativo comparto deve tenere titoli o strumenti del mercato monetario di almeno sei diverse emissioni, per nessuna delle quali la quota di titoli o strumenti del mercato monetario detenuta può essere superiore al 30% del patrimonio netto del comparto.
- 5) Ogni comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o di altri organismi d'investimento collettivo ai sensi del punto 1) lettera e).
- Se un comparto acquista quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o di altri organismi d'investimento collettivo direttamente o indirettamente amministrati dalla stessa società di gestione o da una società che sia collegata alla società di gestione attraverso un sistema di controllo o un'amministrazione comune ovvero da una partecipazione diretta o indiretta che supera il 10% del capitale o dei voti, la società di gestione o l'altra società non può applicare alcuna commissione per la sottoscrizione o il riscatto, da parte del comparto, di quote di tali altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o di altri organismi d'investimento collettivo, e, per tali investimenti, non possono essere applicate commissioni di gestione a meno che nemmeno gli altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o gli altri organismo d'investimento collettivo applichino tali commissioni di gestione.
- Gli investitori sono invitati a tener presente che, in generale, gli investimenti in quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo possono essere soggetti alle stesse spese, sia sul piano dei comparti che su quello degli altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o altri organismi d'investimento collettivo.
- 6) Ogni comparto può acquistare o vendere titoli nell'ambito di operazioni pronti contro termine su titoli effettuate con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in tali transazioni, fino a un limite massimo del 10% del relativo valore patrimoniale netto. Nel corso della durata di un'operazione pronti contro termine su titoli, il comparto non può vendere i titoli sottostanti a tale operazione prima che la controparte abbia rivenduto i titoli o sia maturata la scadenza per il riacquisto. In tali casi, la società di gestione deve accertarsi che il volume delle operazioni pronti contro termine venga mantenuto a un livello tale da permettere al comparto di far fronte in qualsiasi momento all'obbligo di riscatto delle sue quote.
- 7) a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli che integrano un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un influsso notevole sulla direzione aziendale di un emittente.
- b) Inoltre il fondo non può acquistare più del
- 10% di azioni prive di diritto di voto dello stesso emittente,
 - 10% dei prestiti obbligazionari dello stesso emittente,
 - 10% delle quote dello stesso organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o di altri organismi d'investimento collettivo,
 - 10% degli strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, non è necessario rispettare il limite qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei prestiti obbligazionari o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto delle quote emesse.

I limiti indicati nelle lettere a) e b) non si applicano a:

- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti pubblici territoriali,
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'UE,
- titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organizzazioni internazionali di diritto pubblico, alle quali appartengono uno o più Stati membri dell'UE,
- azioni con le quali il comparto acquisisce una quota del capitale di una società la cui sede è ubicata in un Paese non membro dell'UE e che investe i suoi valori patrimoniali prevalentemente in titoli di emittenti residenti in tale Paese, se la giurisdizione competente esclude altre possibilità di investimento in titoli di emittenti di questo Paese. Tuttavia, questa deroga si applica unicamente nel caso in cui la politica d'investimento della società con sede fuori dall'UE sia conciliabile con i limiti di cui ai punti 4), lett. a) fino ad e), 5) e 7), lett. a) e b).

- 8) La società di gestione non può accendere crediti per il comparto, tranne che
- a) per l'acquisto di divise mediante un prestito «back-to-back»,
 - b) per un importo non eccedente il 10% del patrimonio netto del comparto e solo per un breve periodo.
- 9) Il fondo non può concedere prestiti o costituirsi fideiussore a favore di terzi.
- 10) Ogni comparto può prestare titoli del proprio patrimonio, se ciò avviene in conformità alle disposizioni e alle procedure di istituti di compensazione nonché a quelle di altri istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di attività. Tali operazioni non possono protrarsi per un periodo superiore a trenta giorni e non possono impegnare più del 50% del portafoglio titoli di ogni comparto, tranne nel caso in cui tali contratti possano essere sciolti in qualsiasi momento e i titoli prestati restituiti.

Inoltre, in linea di massima al Comparto deve essere rilasciata una garanzia, il cui valore per l'intero periodo di validità del contratto di prestito di titoli non deve essere inferiore al valore complessivo dei titoli ceduti in prestito. Questa garanzia deve essere prestata sotto forma di

- (i) garanzie bancarie di prim'ordine,
 - (ii) mezzi liquidi,
 - (iii) Quote di fondi del mercato monetario o fondi cash con il rating massimo attribuito da una rinomata agenzia di rating e/o
 - (iv) titoli emessi o garantiti da un paese membro dell'OCSE o dai suoi enti pubblici territoriali, oppure da istituzioni e organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale,
- e vincolati a nome del Comparto sino alla scadenza del contratto di prestito.

- 11) Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi, certificati relativi a metalli preziosi, merci e titoli rappresentanti merci o titoli emessi dalla società di gestione.
- 12) Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di titoli o strumenti del mercato monetario.
- 13) A meno che tali operazioni non avvengano nell'ambito di assunzioni di credito effettuate entro i limiti previsti dal prospetto informativo, la società di gestione non può costituire in pegno o conferire in garanzia il patrimonio del fondo. In tali casi non può essere costituito in pegno o ceduto più del 10% del patrimonio di un comparto. Le garanzie che devono di norma essere presentate ai sistemi ufficiali di gestione titoli o di pagamento in base ai loro rispettivi regolamenti per assicurare lo svolgimento delle operazioni all'interno di tali sistemi nonché i depositi di garanzia consueti nell'ambito dei derivati non vanno considerati come costituzione in pegno ai sensi della presente disposizione.

I limiti di cui sopra non si applicano all'esercizio di diritti di opzione.

Durante i primi sei mesi dall'ammissione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, non è necessario rispettare i limiti elencati al punto 4), a condizione che venga rispettato il principio della ripartizione dei rischi.

Qualora i limiti di cui sopra vengano superati per motivi che sfuggono al controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società di gestione procederà a correggere la situazione tenendo in primo luogo congruamente conto degli interessi dei titolari di quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in qualsiasi momento altri limiti d'investimento nell'interesse dei titolari di quote, al fine di conformarsi alle leggi e alle disposizioni dei Paesi in cui vengono o verranno offerte e collocate le quote del fondo.

Articolo 6 – Emissione di quote

Le quote vengono emesse ogni giorno bancario (conformemente alla definizione contenuta nell'articolo 9) dalla società di gestione. Le quote sono emesse dopo aver ricevuto dalla banca depositaria l'accredito del prezzo di emissione con valuta esatta.

Nell'ambito dell'emissione di quote, la società di gestione può nominare terzi in qualità di agenti di vendita.

Nell'ambito della propria attività di distribuzione, la società di gestione ha la facoltà di vietare o limitare la vendita di quote a persone fisiche o giuridiche in determinati Paesi e in determinate regioni, qualora tale vendita arrechi pregiudizio al fondo oppure la sottoscrizione nel Paese in questione sia in contrasto con le leggi in vigore in detto Paese.

La società di gestione può anche stabilire un investimento minimo per ogni categoria. Tale investimento minimo è indicato nel prospetto informativo.

La società di gestione può inoltre

- a) rifiutare a propria discrezione domande di sottoscrizione,
- b) riscattare in qualsiasi momento quote detenute da titolari esclusi dall'acquisto o dal possesso di quote.

La società di gestione si riserva inoltre il diritto di limitare l'entità di singoli comparti e di sospendere l'emissione di ulteriori quote qualora ciò sia ritenuto necessario nell'interesse della regolare gestione degli investimenti del fondo. Tali modifiche saranno rese note dalla società di gestione.

Salvo in caso di emissione di certificati al portatore, le quote possono essere emesse in frazioni (tre decimali). I diritti vengono esercitati in misura proporzionale. Le categorie delle quote emesse dal fondo sono descritte nel prospetto informativo.

La società di gestione è autorizzata a frazionare o raggruppare le quote nell'interesse dei titolari.

Articolo 7 – Prezzo di emissione

Durante il periodo della prima emissione, la società di gestione stabilisce il prezzo di prima emissione pro quota di ogni categoria. Il prezzo di prima emissione può contenere commissioni descritte nel prospetto informativo del fondo. Dopo la prima emissione, il prezzo delle quote corrisponde al valore patrimoniale netto stabilito dopo la ricezione dell'ordine di acquisto, a condizione che tale ordine giunga entro l'orario stabilito nel prospetto informativo, ma maggiorato di una commissione di mediazione massima del 5% del valore patrimoniale netto pro quota, la cui percentuale è indicata nel prospetto informativo del fondo. La commissione di mediazione viene versata alle banche o agli altri istituti finanziari che si occupano del collocamento delle quote.

All'acquirente vengono inoltre addebitate tutte le eventuali tasse di emissione. Per varie categorie di quote, al momento del riscatto può essere addebitata una commissione massima del 5% del valore patrimoniale netto pro quota che viene detratta dal prezzo di riscatto e le cui condizioni vengono stabilite dalla società di gestione e pubblicate nel prospetto informativo.

Il pagamento deve giungere entro due giorni lavorativi bancari (conformemente alla definizione contenuta nell'articolo 9) dal giorno di valutazione in cui è stato stabilito il prezzo di emissione delle quote.

Qualora il pagamento non giunga entro tale termine, il prezzo di emissione pro quota viene adeguato prendendo come base il valore patrimoniale netto dopo la ricezione del pagamento.

In ogni caso la società di gestione ha la facoltà di accettare la domanda di sottoscrizione solo dopo che il pagamento sia giunto presso la banca depositaria sotto forma di disponibilità liquide.

Articolo 8 – Certificati di quote

Le quote in forma smaterializzata possono essere detenute tramite depositari collettivi, nel qual caso i titolari ricevono, da parte del depositario di loro scelta (p.es. la loro banca o il loro broker), una conferma di deposito in relazione alle quote di cui dispongono, oppure possono essere detenute dai titolari direttamente tramite un conto registrato nei libri contabili del fondo tenuti a nome del fondo e dei titolari dall'amministratore centrale. Le quote detenute tramite un depositario possono essere trasferite su un conto del titolare presso l'amministratore centrale, su un conto presso altri depositari riconosciuti dalla società di gestione, presso Euroclear oppure Clearstream Banking System S.A. Viceversa, le quote accreditate su un conto del titolare presso l'amministratore centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

Su richiesta si possono emettere e consegnare in Lussemburgo certificati al portatore in riferimento alle categorie menzionate nel prospetto informativo. Dopo la consegna il numero di quote corrispondente viene addebitato sul conto che il titolare detiene presso il depositario oppure presso l'amministratore centrale. Gli ordini di consegna di certificati al portatore in riferimento alle quote accreditate su un conto presso l'amministratore centrale devono essere conferiti dal titolare (o da una persona in possesso di una valida procura) direttamente all'amministratore centrale. Gli ordini di consegna di certificati al portatore in riferimento alle quote accreditate su un conto presso il depositario devono essere conferiti tramite il relativo depositario.

I certificati al portatore vengono emessi in tagli da 1, 10, 100 e 1000 quote. Ogni certificato di partecipazione reca la firma della società di gestione e della banca depositaria ed entrambe le firme possono essere sostituite da firme riprodotte.

Articolo 9 – Valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto delle quote di ogni comparto viene calcolato nella corrispondente valuta di riferimento del comparto e determinato in Lussemburgo dalla società di gestione tutti i giorni lavorativi bancari di apertura delle banche in Lussemburgo (ciascuno di questi giorni viene definito «giorno di valutazione»). A tal fine, le attività e passività del fondo vengono ripartite tra i comparti (e, in seno ai comparti, tra le singole categorie di quote) e il calcolo si svolge dividendo il valore patrimoniale netto del comparto per la totalità delle quote in circolazione del relativo comparto. Qualora il comparto in questione disponga di più di una categoria di quote, la parte del valore patrimoniale netto da imputare a una determinata categoria viene divisa per il numero delle quote emesse in quella categoria.

Ogni comparto è costituito da un portafoglio comune a tutte le categorie di quote; inoltre, per una o più categorie specifiche di ogni comparto è possibile tenere le relative attività separate dal portafoglio comune. Allo stesso modo, è possibile assumere impegni specifici per una o più categorie di quote, oltre agli impegni comuni a tutte.

La parte di portafoglio comune a tutte le categorie di quote del comparto e da imputare a una categoria specifica viene determinata considerando le emissioni, i riscatti e le distribuzioni dei pagamenti di emissioni specifiche di una categoria oppure dei versamenti di redditi o proventi di realizzo derivanti da attività di una categoria specifica ed applicando le regole di valutazione di seguito descritte.

La percentuale del patrimonio netto di un portafoglio comune di un comparto da imputare a una categoria di quote, è determinata nel seguente modo:

1. inizialmente la percentuale del valore netto del portafoglio comune da imputare alla categoria di quote corrisponde al valore delle quote emesse di ogni categoria e al prezzo di emissione versato nel portafoglio alla prima emissione di quote di una nuova categoria;
2. dal prezzo di emissione riscosso al momento dell'emissione di ulteriori quote di una categoria specifica e versato nel portafoglio comune risulta un aumento della percentuale del valore netto del portafoglio comune che va imputato a questa categoria;
3. qualora il fondo acquisti valori patrimoniali specifici per una determinata categoria di quote, sostenga spese inerenti a una categoria specifica (il che a sua volta comporta una quota più elevata di spese rispetto a quelle di altre categorie di quote), effettui distribuzioni specifiche o paghi il prezzo di riscatto di quote di una categoria, la percentuale del valore netto del portafoglio comune si riduce dei rispettivi costi di acquisto dei valori patrimoniali, dei costi specifici sostenuti, delle distribuzioni effettuate sulle quote o del prezzo di riscatto pagato al momento del riscatto di quote relative alla categoria;
4. il valore di beni patrimoniali specifici di una categoria e l'importo di impegni specifici viene imputato solo alla o alle categorie di quote interessate e va ad aumentare o ridurre il valore patrimoniale netto delle quote di tale o di tali categorie.

La ripartizione delle attività e delle passività del fondo tra i vari comparti viene eseguita nel seguente modo:

- a) il prezzo di emissione, incassato dal fondo all'emissione di quote, e la riduzione del patrimonio del fondo dovuta al riscatto di quote (o a distribuzioni su quote) vengono imputati al comparto al quale si riferiscono le quote;
- b) i beni patrimoniali acquistati con l'investimento del prezzo di emissione di quote e i redditi derivati nonché l'apprezzamento di tali investimenti imputati a un comparto, vengono accreditati a tale comparto;
- c) gli impegni, i costi e la perdita di valore in relazione a investimenti o altre operazioni che si riferiscono a un comparto specifico, vengono imputati a tale comparto;
- d) in caso di transazioni su divise, strumenti o tecniche finanziarie connessi a un comparto specifico, il risultato del loro utilizzo viene imputato a tale comparto;
- e) in caso di attività, redditi, incrementi di valore, impegni, spese o perdite di valore nonché utilizzo di divise, transazioni, strumenti o tecniche connessi a più comparti, essi vengono ripartiti tra i singoli comparti proporzionalmente al loro coinvolgimento. Tale ripartizione viene eseguita in rapporto al patrimonio netto relativo dei vari comparti, qualora la società di gestione dovesse considerarlo il metodo migliore.

Il valore patrimoniale netto di una categoria di quote espresso in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del rispettivo comparto viene calcolato nella valuta di riferimento di tale comparto e convertito nell'altra valuta al cambio medio tra la valuta di riferimento e l'altra valuta.

Il patrimonio del fondo viene valutato come segue:

- a) i titoli quotati o negoziati regolarmente in una borsa devono essere valutati in base all'ultima quotazione pagata disponibile. Qualora per un giorno di contrattazione manchi tale quotazione, ma vi sia un corso medio di chiusura (media tra il corso denaro e il corso lettera di chiusura) o un corso denaro di chiusura, si potrà utilizzare il corso medio di chiusura o in alternativa il corso denaro di chiusura;
- b) qualora un titolo sia negoziato su più borse, la valutazione si riferisce alla borsa sulla quale tale titolo viene maggiormente scambiato;
- c) nel caso di titoli con una negoziazione di borsa irrilevante, ma scambiati su un mercato secondario con negoziazione libera regolamentata che porta alla formazione di un prezzo di mercato, si potrà utilizzare la valutazione basata sul mercato secondario;
- d) i titoli trattati su un mercato regolamentato vengono valutati in base allo stesso metodo di quelli quotati in borsa;
- e) i titoli d'investimento non quotati in una borsa e non negoziati su un mercato regolamentato, vengono valutati all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Qualora tale prezzo non sia disponibile, la società di gestione effettua la valutazione secondo altri criteri, da essa stabiliti, e sulla base del prezzo di vendita presumibilmente conseguibile, il cui valore viene stabilito con la dovuta accuratezza e in buona fede;
- f) ai derivati si applica quanto esposto nei paragrafi precedenti;
- g) i depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al relativo valore nominale più gli interessi maturati;
- h) il prezzo di valutazione di uno strumento del mercato monetario viene adeguato progressivamente al prezzo di riscatto, in base al corso di acquisto netto e in considerazione del rendimento risultante. In caso di variazioni sostanziali delle condizioni di mercato la base per la valutazione dei diversi investimenti dovrà essere adeguata ai nuovi rendimenti.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella valuta di riferimento di ciascun comparto al corso medio. Nell'eseguire tale conversione devono essere considerate le transazioni su divise effettuate ai fini della copertura dei rischi di cambio.

Se per circostanze particolari o mutate non sia possibile procedere a una valutazione nel rispetto delle regole summenzionate o se quest'ultima risulti errata, la società di gestione è autorizzata a seguire regole di valutazione diverse, generalmente accettate e verificabili dalla società di revisione, al fine di ottenere una valutazione corretta del patrimonio del fondo.

Il valore patrimoniale netto delle quote viene arrotondato per eccesso o eventualmente per difetto all'unità minima più prossima della valuta di riferimento in quel momento utilizzata.

Anche il valore patrimoniale netto di uno o più comparti può essere convertito in altre valute al corso medio, qualora la società di gestione decida di conteggiare le spese ed eventualmente i riscatti in una o più valute diverse. Nel caso in cui la società di gestione determini tali valute, il valore patrimoniale netto delle rispettive quote viene arrotondato per eccesso o per difetto all'unità minima più prossima.

In circostanze straordinarie nel corso di una giornata possono essere effettuate ulteriori valutazioni che saranno determinanti per le richieste di acquisto o riscatto inoltrate successivamente.

Il patrimonio netto complessivo del fondo viene calcolato in franchi svizzeri.

Articolo 10 – Sospensione della valutazione del valore patrimoniale netto nonché dell'emissione, del riscatto e della conversione di quote

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il riscatto e la conversione di quote di un comparto qualora una parte sostanziale del patrimonio di tale comparto

- a) non possa essere calcolata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato al di fuori delle usuali festività o se la negoziazione su una tale borsa o su un tale mercato è limitata o sospesa; oppure
- b) non sia liberamente disponibile perché un evento di natura politica, economica, militare, politico-finanziaria o altro, non imputabile alla società di gestione, non consenta di disporre del patrimonio del comparto o arrechi pregiudizio agli interessi dei titolari di quote; oppure
- c) non possa essere valutata poiché non è possibile procedere al calcolo a seguito dell'interruzione dei canali d'informazione o per un altro motivo di qualsiasi tipo; oppure
- d) non sia disponibile per effettuare operazioni, in quanto limitazioni dei cambi o restrizioni di altro tipo rendono impossibili i trasferimenti di valori patrimoniali o qualora si stabilisca secondo criteri oggettivi e verificabili l'impossibilità di effettuare operazioni ai normali corsi di cambio.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un comparto non influirà sul calcolo del valore patrimoniale netto di altri comparti, sempre che le condizioni sopra descritte non riguardino gli altri comparti.

La sospensione del calcolo del valore viene comunicata agli investitori che richiedono l'emissione, il riscatto o la conversione di quote dei comparti interessati e, se la durata presumibile della sospensione del calcolo è superiore a una settimana, viene resa nota su giornali selezionati dalla società di gestione.

Articolo 11 – Riscatto

La società di gestione procede di norma al riscatto delle quote tutti i giorni lavorativi bancari al valore patrimoniale netto della quota della rispettiva categoria del comparto, calcolato nel giorno lavorativo bancario (secondo il metodo di calcolo descritto all'articolo 9 «Valore patrimoniale netto») immediatamente successivo al giorno lavorativo bancario in cui viene richiesto il riscatto. Le richieste di riscatto devono essere presentate all'amministratore centrale o a un altro agente di vendita.

Il prezzo di riscatto delle quote di un comparto corrisponde al valore patrimoniale netto fissato quotidianamente pro quota della relativa categoria il giorno dopo aver ricevuto la domanda di riscatto, a condizione che tale domanda giunga entro l'orario stabilito nel prospetto informativo.

Se l'esecuzione di una richiesta di riscatto comportasse la riduzione del valore delle quote detenute dal titolare in un comparto o in una categoria al di sotto dell'investimento minimo previsto per tale comparto o per tale categoria, la società di gestione ha la facoltà di trattare tale domanda di riscatto come se riguardasse tutte le quote di tale comparto o di tale categoria, senza ulteriori notifiche al titolare.

Tenendo conto che nel patrimonio del fondo deve essere mantenuta un'adeguata percentuale di liquidità, il pagamento delle quote sarà effettuato nel giro di due giorni lavorativi bancari successivi al calcolo del prezzo di riscatto. Questa regola non vale qualora, nel rispetto delle norme di legge, quali ad esempio eventuali restrizioni valutarie e di trasferimento o per eventi estranei alla banca depositaria, risulti impossibile accreditare l'importo del riscatto.

In presenza di un consistente volume di richieste di riscatto, la società di gestione può decidere di dar seguito a una richiesta solo quando sono stati venduti senza indebiti ritardi i corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Qualora una tale misura dovesse rendersi necessaria, le richieste di riscatto ricevute nello stesso giorno vengono conteggiate tutte allo stesso prezzo.

Il pagamento avviene mediante assegno bancario o trasferimento su un conto bancario oppure, se possibile, tramite pagamento in contanti nella valuta legale del Paese in cui viene effettuato il pagamento, dopo aver convertito il relativo importo.

Se il pagamento viene effettuato in una valuta diversa da quella in cui le relative quote sono denominate, l'importo da pagare corrisponde al risultato ottenuto dalla conversione della valuta di riferimento nella valuta di pagamento al netto delle commissioni e delle spese previste per la conversione. Se non diversamente previsto dal diritto applicato, non sussiste alcun obbligo di versare il corrispettivo del riscatto in una valuta diversa da quella in cui sono denominate le quote.

Con il pagamento del prezzo di riscatto, la corrispondente quota si estingue. Dopo tale pagamento vengono annullate le quote riscattate.

Articolo 12 – Conversione di quote

Tenendo conto dei limiti previsti nel prospetto informativo del fondo, i titolari di quote di un comparto possono convertire in qualsiasi momento tutte o una parte delle loro quote in quote della stessa categoria di un altro comparto o in quote di un'altra categoria dello stesso o di un altro comparto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per la categoria in cui vengono convertite le quote in questione. La conversione si basa sul valore patrimoniale netto pro quota, calcolato il giorno di valutazione immediatamente successivo al giorno lavorativo bancario in cui è giunta la domanda di conversione.

Assieme alla richiesta di conversione vanno inoltrati i rispettivi certificati di partecipazione per le quote interessate dalla domanda di conversione. Nel caso in cui una domanda di conversione comporti una riduzione del valore delle quote detenute dal titolare in un comparto o in una categoria al di sotto dell'investimento minimo previsto per tale comparto o per tale categoria, la società di gestione può trattare tale domanda di conversione come se fosse riferita a tutte le quote detenute dal titolare in tale comparto o in tale categoria, senza ulteriori notifiche al titolare.

In caso di conversione di quote denominate in una determinata valuta di riferimento in quote denominate in un'altra valuta di riferimento, la quota di conversione conterrà le spese per la conversione delle divise.

Se previsto nel prospetto informativo, la conversione può comportare l'addebito del 50% della commissione di mediazione.

Articolo 13 – Costi del fondo

Il fondo sostiene i seguenti costi:

- tutte le eventuali imposte sul patrimonio, sui redditi e sulle spese del fondo;
- le consuete provvigioni e commissioni bancarie a carico del fondo per le transazioni sui titoli del portafoglio (queste spese vengono integrate nel prezzo di acquisto di tali titoli e detratte dal ricavato delle vendite);
- la commissione mensile spettante alla società di gestione, che ammonta ad un massimo del 2% annuo, matura alla fine di ogni mese ed è calcolata in base al valore patrimoniale netto medio giornaliero delle rispettive categorie di quote durante il mese corrispondente. In alcuni comparti e alcune categorie di quote, la commissione di gestione può essere addebitata ad aliquote diverse oppure non essere addebitata affatto. Le spese, che la società di gestione deve sostenere per eventuali servizi di consulenza, vengono prelevate dalla commissione di gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel prospetto informativo;
- le commissioni spettanti alla banca depositaria, concordate di volta in volta con la società di gestione in base alle usuali aliquote di mercato applicate in Lussemburgo e riferite al patrimonio netto del relativo comparto o al valore dei titoli depositati oppure stabilite come importo forfetario; le commissioni spettanti alla banca depositaria ammontano ad un massimo dello 0,10% annuo e in alcuni casi possono essere addebitate anche le commissioni di transazione e le commissioni dei corrispondenti della banca depositaria.
- le commissioni spettanti agli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), agli agenti di trasferimento e ai rappresentanti autorizzati nelle sedi di registrazione;
- tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi prestati al fondo e non menzionati nel presente paragrafo; per alcune categorie di quote queste commissioni possono tuttavia essere completamente o parzialmente a carico della società di gestione;
- le spese, comprese quelle relative a consulenze legali, che gravano eventualmente sulla società di gestione o sulla banca depositaria a fronte di procedure avviate nell'interesse dei titolari;
- le spese di stampa per i certificati al portatore, le spese sostenute per l'elaborazione, il deposito e la pubblicazione del presente regolamento di gestione nonché di altri documenti relativi al fondo, ivi inclusi le richieste per la registrazione, i prospetti e le note integrative scritte presentate alle autorità e alle borse (comprese le associazioni locali degli operatori autorizzati), effettuate in relazione alle attività del fondo e all'offerta delle quote; le spese di stampa e distribuzione, in tutte le lingue necessarie, dei bilanci annuali e delle relazioni semestrali destinati a tutti i titolari nonché le spese di stampa e distribuzione di tutti gli ulteriori rapporti e documenti previsti dalle suddette autorità e istituzioni ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore, le spese per la contabilità e il calcolo del valore patrimoniale netto giornaliero, le spese per le pubblicazioni inviate ai titolari, incluse le pubblicazioni dei corsi, degli onorari e delle commissioni per i revisori dei conti e i consulenti legali del fondo e tutte le altre indennità di gestione di pari natura e gli altri costi direttamente connessi all'offerta e alla vendita di quote, incluse le spese di stampa delle copie dei documenti o delle relazioni di cui sopra, utili a coloro che si occupano del collocamento delle quote. Anche le spese pubblicitarie possono essere addebitate.

Tutte le spese ricorrenti vengono detratte dapprima dai proventi d'investimento, poi dagli utili derivanti dalle transazioni in titoli e infine dal patrimonio. Altri costi possono essere ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni. Le spese di costituzione di nuovi comparti o di nuove categorie di quote vengono anch'esse ammortizzate su un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 14 – Anno d'esercizio, revisione

L'esercizio del fondo si chiude il 31 marzo di ogni anno.

La situazione patrimoniale del fondo è controllata da una società di revisione ufficiale indipendente, nominata dalla società di gestione.

Articolo 15 – Utilizzo dei proventi netti e degli utili di capitale

1. Quote a distribuzione dei proventi

Nel caso di emissione di quote con distribuzione dei proventi, la società di gestione decide per ogni comparto alla fine dell'esercizio in quale misura si debba procedere alla distribuzione dei proventi netti derivanti dalle quote a distribuzione. Inoltre, gli utili derivanti dal realizzo di diritti appartenenti al fondo (utili realizzati con l'alienazione, ricavi ottenuti con la vendita di diritti d'opzione e ricavi simili) possono essere trattenuti interamente o parzialmente nel fondo per essere reinvestiti oppure iscritti interamente o parzialmente nel conto profitti e perdite e distribuiti agli investitori. A tal fine, i proventi netti, gli utili derivanti dalla vendita e i ricavi ottenuti con la cessione di diritti vengono compensati con i pagamenti effettuati dai nuovi sottoscrittori e dai titolari che effettuano dei riscatti. Possono inoltre essere effettuate altre distribuzioni al fine di raggiungere un livello di distribuzione adeguato. Le distribuzioni vengono di norma effettuate annualmente o negli intervalli di tempo indicati nel prospetto informativo.

2) Quote a capitalizzazione

I proventi realizzati, al netto delle spese generali, vanno ad accrescere il valore patrimoniale netto delle quote (capitalizzazione). Tuttavia, di tanto in tanto la società di gestione ha la facoltà – in conformità alla politica d'impiego dei redditi fissata dal Consiglio di amministrazione – di distribuire interamente o parzialmente i redditi netti ordinari e/o gli utili di capitale realizzati nonché tutti i proventi non ricorrenti, dedotte le perdite di capitale accusate. Al fine di mantenere un'adeguata quota di distribuzione, è consentito effettuare ulteriori distribuzioni.

3) Informazioni generali

Per le quote al portatore tutte le distribuzioni vengono effettuate, dietro presentazione delle cedole, mediante bonifico, assegno bancario o pagamento in contanti (dopo la conversione, se necessario) nella valuta legale dell'agente di pagamento.

I pagamenti ai titolari di quote nominative avvengono tramite assegni bancari all'indirizzo indicato nel registro o, nei casi speciali previsti dalla società di gestione, tramite trasferimento.

I diritti relativi a eventuali distribuzioni non esercitati entro 5 anni dalla scadenza cadono in prescrizione e i relativi valori patrimoniali tornano in possesso del rispettivo comparto.

Articolo 16 – Modifiche del presente regolamento

La società di gestione può modificare completamente o parzialmente in qualsiasi momento il presente regolamento previa approvazione della banca depositaria.

Le modifiche vengono depositate presso il Registro di commercio e delle società di Lussemburgo ed entrano in vigore con la comunicazione della pubblicazione del loro deposito sul «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»).

Articolo 17 – Pubblicazioni

Il valore patrimoniale netto delle quote delle diverse categorie e/o i loro prezzi di emissione e di riscatto vengono resi noti ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede della società di gestione.

Il rapporto annuale, pubblicato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e tutti i rapporti intermedi del fondo sono a disposizione dei titolari presso la sede della società di gestione e della banca depositaria e presso gli agenti di pagamento e i distributori.

Le modifiche del regolamento di gestione e le comunicazioni ai titolari nonché gli annunci relativi alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e del riscatto delle quote vengono pubblicati, se necessario, nei giornali editi nei Paesi nei quali le quote dei comparti vengono distribuite pubblicamente.

Articolo 18 – Liquidazione e durata del fondo, fusione di comparti

Il fondo e i singoli comparti sono costituiti con durata illimitata. I titolari di quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono richiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è tuttavia autorizzata, previo accordo della banca depositaria, a sciogliere in qualsiasi momento il fondo, singoli comparti o singole categorie di quote. La decisione di liquidare il fondo viene pubblicata nel Mémorial e in almeno altri due giornali nonché in vari giornali dei Paesi in cui è autorizzata la distribuzione del fondo. L'attività di emissione delle quote viene sospesa a partire dalla data della decisione da parte della società di gestione. Il riscatto delle quote è invece possibile, a condizione che sia garantita la parità di trattamento dei titolari. Contemporaneamente viene sospeso anche il pagamento di tutti i costi e di tutte le commissioni non ancora corrisposti.

Nel caso di una liquidazione del fondo, di un comparto o di una categoria di quote, la società di gestione procede alla realizzazione del patrimonio del fondo, avendo massima cura degli interessi dei titolari e affidando alla banca depositaria il compito di ripartire proporzionalmente fra quest'ultimi il ricavo netto derivante dalla liquidazione, dopo aver debitamente dedotto le relative spese e tenuto conto dei diritti inerenti alle singole categorie di quote.

Qualora la società di gestione liquida una categoria di quote, senza sciogliere il fondo o un comparto, dovrà procedere al riscatto di tutte le quote della relativa categoria in base al valore patrimoniale netto vigente in quel momento. L'operazione viene resa nota dalla società di gestione e il prezzo di riscatto viene versato dalla banca depositaria a favore degli ex titolari di quote, rimesso per assegno oppure pagato in contanti nella rispettiva valuta dalla banca depositaria o dagli agenti di pagamento.

Eventuali ricavi della liquidazione e prezzi di riscatto non distribuibili entro un termine di sei mesi ai titolari di quote, verranno custoditi presso la «Caisse de Consignation» in Lussemburgo, fino alla scadenza del termine di prescrizione.

La società di gestione può inoltre deliberare di raggruppare diversi comparti, convertendo la categoria o le categorie di quote di uno o più comparti nella categoria o nelle categorie di quote di un altro comparto del fondo o di un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. In tal caso, i diritti delle singole categorie di quote sono determinati con riferimento ai relativi valori patrimoniali netti alla data di fusione. La fusione va tuttavia comunicata con un preavviso di almeno un mese, al fine di consentire agli investitori di chiedere in tempo utile il riscatto delle loro quote, qualora non desiderassero investire nei comparti risultanti dalla fusione.

Articolo 19 – Prescrizione

I diritti dei titolari nei confronti della società di gestione o della banca depositaria entrano in prescrizione dopo cinque anni dalla data dell'evento che ha dato origine a tali pretese.

Articolo 20 – Diritto applicabile, giurisdizione e lingue di riferimento

Per tutte le controversie tra i titolari, la società di gestione, i suoi azionisti e la banca depositaria è competente il tribunale distrettuale di Lussemburgo e si applica il diritto lussemburghese. La società di gestione e/o la banca depositaria possono tuttavia sottoporre se stesse e il fondo alla giurisdizione dei Paesi in cui vengono offerte e collocate le quote del fondo, per quanto concerne eventuali diritti degli investitori provenienti da tali Paesi.

Fa fede la versione in lingua tedesca del presente regolamento di gestione; la società di gestione e la banca depositaria possono, tuttavia, riconoscere come vincolanti per sé e per il fondo le traduzioni da loro approvate nelle lingue dei Paesi in cui vengono offerte e collocate le quote.

Lussemburgo, 6 febbraio 2007